

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Global Starnet Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

(Causa C-322/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali e libertà d'impresa — Restrizioni — Attribuzione di nuove concessioni per la gestione a distanza dei giochi — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Sentenza della Corte costituzionale — Esistenza o no di un obbligo per il giudice nazionale di adire la Corte)

(2018/C 072/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Global Starnet Ltd

Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

Dispositivo

- 1) L'articolo 267, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione anche nel caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell'Unione.
- 2) Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché il principio del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga a soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito nuove condizioni per l'esercizio della loro attività mediante un atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione esistente, laddove il giudice del rinvio concluda che tale normativa può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccede quanto è necessario per raggiungerli.

⁽¹⁾ GU C 343 del 19.9.2016.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Albacete — Spagna) — José Luis Núñez Torreiro / AIG Europe Limited, Sucursal en España, già Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)

(Causa C-334/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 2009/103/CE — Articolo 3, primo comma — Nozione di «circolazione dei veicoli» — Normativa nazionale che esclude la guida degli autoveicoli su strade e terreni non «idonei alla circolazione», salvo quelli che, pur non presentando tale caratteristica, sono tuttavia «comunemente utilizzati»)

(2018/C 072/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Albacete

Parti

Ricorrente: José Luís Núñez Torreiro

Convenute: AIG Europe Limited, Sucursal en España, già Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)

Dispositivo

L'articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere dalla copertura dell'assicurazione obbligatoria i danni prodottisi durante la guida di autoveicoli su strade e terreni non «idonei alla circolazione», salvo quelli che, pur non presentando tale caratteristica, sono tuttavia «comunemente utilizzati».

⁽¹⁾ GU C 305 del 22.8.2016.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 dicembre 2017 — Trioplast Industrier AB / Commissione europea

(Causa C-364/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Diffida della Commissione europea alla ricorrente per il pagamento degli interessi di mora dell'importo dell'ammenda inflitta — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)

(2018/C 072/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trioplast Industrier AB (rappresentanti: T. Pettersson, F. Sjövall, e A. Johansson, advokater)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e P. Rossi, agenti)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Trioplast Industrier AB è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 343 del 19.9.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München — Germania) — Soha Sahyouni / Raja Mamisch

(Causa C-372/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Regolamento (UE) n. 1259/2010 — Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale — Riconoscimento di un divorzio di natura privata pronunciato da un'istanza religiosa in uno Stato terzo — Sfera di applicazione di detto regolamento)

(2018/C 072/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München